

**Lavoro (Rapporto di)** - Prestazioni rese con cadenza settimanale - Occasionante - Inconfigurabilità.

**Lavoro (Rapporto di)** - A progetto - Cameriere - Inconfigurabilità.

**Tribunale di Genova – 05/13.02.2008, n. 250 - Dott. Melandri – L. S. B. T. (Avv. Bennati) - Inps (Avv. Capurso)**

*Non può considerarsi lavoro occasionale una prestazione resa continuativamente nei fine settimana.*

*Non è configurabile un lavoro a progetto nella prestazione lavorativa di un cameriere.*

FATTO - Con ricorso depositato in- Cancelleria il 5.9.2007 la società L. S. B. T. - premesso di aver ricevuto la notifica in data 30.7.2007 da Gest Line s.p.a., quale concessionario INPS e SCCI e su richiesta degli stessi, di una cartella di pagamento di non meglio precisati contributi con le conseguenti somme aggiuntive - ha convenuto in giudizio i predetti soggetti per ottenere la nullità della cartella per mancanza di motivazione e per non debenza nel merito dei contributi richiesti.

Si sono costituiti in giudizio INPS e SCCI, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, sostenendo che l'omissione contributiva derivava da un verbale di accertamento della DPL in cui era stata accertata la natura subordinata dell'attività svolta dal sig. T. L. che aveva lavorato per il periodo da dicembre 2005 a giugno 2006 come cameriere per due o tre volte la settimana, regolarizzando il rapporto come occasionale ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.Lgs 276/03. Doveva pertanto configurarsi tra il lavoratore e l'opponente un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con le conseguenze contributive di cui al verbale di accertamento.

Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 5.2.2008 il giudice decideva come da separato dispositivo di cui dava lettura.

DIRITTO - In applicazione della normativa prevista dal D.Lgs n. 46/1999 in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti previdenziali, deve ritenersi la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra INPS (asserito creditore ) e società cessionaria (SCCI), in quanto soggetti legittimati passivi a stare in giudizio nella presente controversia.

Non essendo stato convenuto in giudizio il concessionario cui spetta la emanazione e notificazione della cartella esattoriale, la domanda di nullità della cartella per difetto di motivazione non va neppure esaminata.

Nel merito il ricorso appare infondato allo stato degli atti per i seguenti motivi.

I contributi azionati derivano da un accertamento ispettivo della DPL datato 13.9.2006 da cui risulta che nel corso della visita ispettiva è stato trovato al lavoro come cameriere il Sig T. L., nipote della titolare, formalmente inquadrato con un rapporto di tipo occasionale ex art. 61 comma 2° del D.Lgs n. 276 del 2003.

Gli ispettori, dopo aver interrogato il lavoratore interessato ed altri colleghi, hanno ritenuto la natura subordinata del rapporto le giornate lavorative sarebbero state più di trenta nel corso dell'anno, per cui si ricadrebbe nelle collaborazioni continuative (CO.CO.PRO.), ma mancando la forma scritta richiesta per legge, il rapporto non può che rientrare nell'ambito della subordinazione.

Il giudice, pur non condividendo l'iter argomentativi degli ispettori, ritiene che nella fattispecie in esame il rapporto instaurato tra le parti debba essere inquadrato come subordinato.

E' provato, in quanto ammesso dal lavoratore e dagli altri colleghi, che il sig. T. abbia lavorato nel periodo da dicembre 2005 al giugno 2006 ( data dell'ispezione) come cameriere nel bar ristorante nei fine settimana, quando il lavoro era più intenso, oltre ad altri giorni infrasettimanali quando doveva sostituire personale assente o su richiesta della titolare.

Già questa sistematica cadenza settimanale esclude che possa configurarsi un rapporto di tipo occasionale. La legge Biagi, che ha disciplinato il lavoro occasionale prevedendo dei limiti qualitativi e reddituali, non ha tuttavia modificato il concetto generale di lavoro occasionale: deve cioè trattarsi di un lavoro saltuario e non continuativo, caratterizzato da una assoluta sporadicità ed estemporaneità delle prestazioni svolte, altrimenti si ricade nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative.

Il fatto che nei sei mesi di riferimento il sig. T. abbia lavorato - a parte il mese in cui è stato in Brasile - per due o tre volte la settimana, dimostra una certa continuità della prestazione, tale da non potersi configurare come lavoro occasionale.

Né si ricade nell'ambito del CO.CO.PRO; e ciò non solo per mancanza della forma scritta, ma perché non è configurabile un progetto tra i risultati di una prestazione lavorativa del cameriere.

A ciò va aggiunto che, anche qualora si volesse fa rientrare il rapporto in esame nell'ambito delle prestazioni occasionali accessorie realizzate nell'ambito di un'impresa familiare operante nei settori del commercio o del turismo ( in considerazione del rapporto di parentela tra il lavoratore e la titolare del ristorante ), la stessa legge Biagi impone che la applicazione della normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro subordinato.

Correttamente pertanto gli ispettori hanno addebitato alla società opponente la contribuzione per l'attività lavorativa prestata dal sig. T., oltre le sanzioni previste dalla legge in caso di evasione, così come richieste nella cartella esattoriale opposta.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

(Omissis)